

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

Sezione fallimentare

RICORSO PER LA APERTURA DELLA PROCEDURA

DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART.14 TER L. N.3/2012 e ss. Modd.

PER IL SIG. FANTINI ALEX

Per FANTINI Alex, nato a Bologna il 10.02.1996 e residente in via
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio
TANZILLO (C.F.) – PEC:
in forza di procura in calce al presente atto,
con domicilio eletto presso il suo Studio sito in Piazza San Domenico n.8 – 40124
Bologna, in cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni.

PREMESSA

Il Sig. FANTINI Alex, ai tempi , si rivolgeva all'On.le OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna nell'ottobre 2020 al fine di poter ristrutturare il debito verso banche e privati sorto durante l'attività relativa all'esercizio commerciale della ditta individuale VERY NICE con sede a Bologna in via San Vitale n. 26/a.

Di fatto l'attività commerciale del debitore cessava già a far data dal marzo 2019 ed in seguito a causa anche dell'emergenza sanitaria da COVID-19 non ha più intrapreso attività lavorativa né in proprio né come dipendente.



Successivamente il debitore incaricava il sottoscritto legale per l'assistenza nella presentazione della domanda per la declaratoria di apertura della procedura di liquidazione volontaria del patrimonio *ex lege.3/2012*.

Si precisa che la situazione debitoria trae principalmente origine da debiti verso la BCC FELSINEA Credito Cooperativo Italiano, INPS, fornitori e soggetti privati.

In particolare, il debito verso la BCC FELSINEA era pari ad euro 100.000,00 in forza di prestito ed originariamente garantito da fideiussioni, di fatto, inescutibili in quanto prestate da soggetti familiari anch'essi travolti dal dissesto economico.

Il Sig. Fantini si impegna al versamento di euro 300,00 mensili sulla base del reddito percepito con la sua nuova attività di lavoro, derivante da contratto di lavoro subordinato stipulato con **Lowenguys srl**, con decorrenza dal 04.02.2022 e scadenza il 03.03.2025, per tutta la durata della procedura (4 anni).

Non vi sono crediti vantati dal debitore, ad eccezione di una cauzione pari ad euro 1.200,00 versata per la precedente locazione di un immobile sito in Via (proprietà).

Ad oggi lo stesso risiede in Bologna Via unitamente alla coniuge

L'istante non è soggetto fallibile posto che l'impresa individuale, già cessata, non possedeva i requisiti di legge ex D. lgs. 169/2007, né ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge n.3/2012.

L'istante ha, infine, fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.

Sussistono quindi tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi ex art.14 ter L.n.3/2012 come peraltro descritto nella relazione particolareggiata del Collegio gestore della crisi allegata alla presente istanza.

Il presente ricorso contiene i seguenti paragrafi:

1. Iter della procedura della crisi da sovraindebitamento
2. Sulla istanza di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.



3. Le condizioni di ammissibilità: requisiti oggettivi e soggettivi
4. Sulle cause del sovraindebitamento e sulla impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte
5. Atti di disposizione del patrimonio nel quinquennio – assenza di atti di frode e di atti impugnati
6. Elenco/inventario beni del debitore
7. Elenco dei creditori: indicazione delle poste attive e poste passive e delle prelazioni
8. Indicazioni delle spese necessarie per il sostentamento del debitore
9. Programma di liquidazione
10. Spese prededucibili

1. ITER DELLA PROCEDURA

In primis, il ricorrente si rivolgeva all'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna attraverso la nomina legale dell'Avv. Sergio TANZILLO che veniva incaricato per l'assistenza "tecnica" e per la redazione della domanda volta all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.



Veniva quindi consegnata al Collegio n.11 la documentazione richiesta ai fini della redazione della relazione particolareggiata e veniva altresì fornita una relazione dettagliata sulle cause del sovraindebitamento.

Seguivano alcuni incontri con modalità da remoto, vista l'emergenza sanitaria in atto determinata dal Covid-19, al fine di assumere informazioni a corredo del presente ricorso.

In accordo col Collegio Gestore venivano eseguite poi le verifiche presso la Banca d'Italia, le visure presso il PRA, presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, le visure ipotecarie, le dichiarazioni dei redditi al fine di ricostruire compiutamente la situazione economico – patrimoniale del Sig. FANTINI Alex.

Fin da ora si precisa, che non viene allegato l'inventario dei beni mobili in quanto l'abitazione dove risiede il Sig. FANTINI Alex è stata locata già arredata con mobili non di sua proprietà né della consorte ma dei legittimi proprietari dell'immobile.

2. SULLA ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 14 TER L.3/2012.

La procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dalla II sezione del capo I della L. 3/2012 dall'art. 14 ter all'art. 14 duodecies e costituisce uno strumento di carattere residuale rispetto ai procedimenti di accordo del debitore e del piano del consumatore.

Secondo parte della dottrina l'istituto rappresenta una ipotesi di fallimento civile ossia del soggetto escluso dalla generale procedura fallimentare.

Trattasi di procedura (volontaria) che ricalca sostanzialmente quella fallimentare, coinvolgendo l'intero patrimonio del debitore (eccezion fatta per i beni espressamente indicati nell'art.14 ter comma 6) che dalla apertura della procedura, la cui durata è di almeno quattro anni, viene amministrato da un liquidatore, sottoposto a liquidazione e poi ripartito fra i creditori, che subiscono l'arresto di eventuali azioni esecutive e cautelari.

Piu precisamente, oggetto di liquidazione sono tutti i beni del debitore esistenti e quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda dedotte le passività per l'acquisto e la conservazione degli stessi da soddisfare in prededuzione.



L'apertura della procedura di liquidazione è disposta con decreto dal Giudice Delegato previo accertamento della esaustività della domanda e di assenza di atti in frode, che contiene la nomina del liquidatore ed ha effetto di atto di pignoramento imprimendo così un vincolo di indisponibilità relativa sul patrimonio del debitore.

3. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA': REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Non mutano in caso di liquidazione del patrimonio i requisiti oggettivi e soggettivi che devono sussistere in capo al debitore, presupposti comuni a tutte le altre procedure ex L.3/2012.

Quanto al profilo oggettivo, ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve trovarsi in uno "stato di sovraindebitamento".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 è tale "una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni".

Per quanto concerne i requisiti soggettivi di ammissibilità, va doverosamente rilevato che l'art.7 cit. prevede che non possono usufruire dell'accordo coi creditori o del piano del consumatore coloro che sono soggetti ad altre procedure concorsuali diverse rispetto a quelle disciplinate dalla L. 3/2012 e coloro che hanno fatto già ricorso nei precedenti cinque anni a procedimenti di esdebitazione.

La normativa contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012, individua i soggetti debitori cosiddetti "non fallibili" ai quali si applica la procedura di composizione della crisi.

Tra di essi vi sono l'imprenditore, appunto non fallibile, o perché sottosoglia ovvero nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1 L.F.; gli artigiani, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori con attività cessata, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi, la start up innovativa, gli enti privati non commerciali.

Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i requisiti, oggettivi soggettivi in capo al debitore per accedere all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, sanciti dalla disciplina contenuta nella L. n.3/2012, così come modificata ed aggiornata alla luce del D.L. n. 179/2012.



4. SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLA IMPOSSIBILITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Per ricostruire le cause del sovraindebitamento si devono ripercorrere le vicende più significative dalle quali è derivata la attuale situazione debitoria.

Il ricorrente ebbe ad acquistare dal Sig. _____ l'azienda sita in via San Vitale 26/a in data 28 marzo 2019.

Purtroppo, l'attività commerciale del debitore successivamente iniziò a contrarsi subendo, dopo un breve tempo, un decremento dei profitti aggravati anche dalla presenza del mutuo in atto presso la banca BCC FELSINEA.

Il debitore rendendosi conto che non era presumibile che potesse essere implementato il fatturato, attesa la crisi del settore aggravata dall'emergenza sanitaria causata da COVID-19 ed in assenza di un adeguamento strutturale dell'azienda alle esigenze di mercato, decideva di cessare l'attività (finalizzata con la cessione della stessa in data 29 dicembre 2020) e cercare un lavoro dipendente, ricerca che ha avuto esito positivo. Veniva, peraltro, notificato al debitore, in data 05.11.2020 atto di intimazione e di sfratto e citazione per la convalida da parte di _____ e _____, proprietari dell'immobile sito in Bologna Via _____ ove insisteva la ditta VERY NICE di FANTINI Alex.

Fatto sta che negli anni e fino al 2020 (l'attività sarebbe cessata di lì a poco), l'impresa ha contemplato solo un progressivo cumulo di partite debitorie verso la banca e gli altri creditori.

Ciò che ha determinato da un lato la decisione di cancellare l'impresa dal relativo registro e la maturazione di ruoli esattoriali a carico del FANTINI Alex che provvedeva alla rinuncia della licenza commerciale.

Allo stato, il montante del passivo da sovraindebitamento è praticamente tutto nelle residue posizioni della BCC Felsinea, dell'allora cedente azienda, CAPORASO Donato, poi rivenduta dal FANTINI, oltre a INPS e fornitori, alcuni dei quali avevano già intrapreso azioni di recupero coattivo del credito.

Ne discende pertanto che trattasi di sovraindebitamento c.d. oggettivo, per eventi imprevedibili non riconducibili di certo alla condotta del Sig. FANTINI Alex.

Di ciò occorrerà tener conto anche in vista del futuro esdebitamento.



5. ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEL QUINQUENNIO – ASSENZA DI ATTI IN FRODE E DI ATTI IMPUGNATI

Come si è avuto modo di precisare il debitore ha eseguito nel 2020 la cessione della propria licenza, precisamente in data 29 dicembre 2020.

Per mero scrupolo si rileva che i proventi della compravendita venivano destinati interamente al soddisfo dei creditori.

Non vi sono altri atti di disposizione patrimoniale compiuti nel quinquennio, né vi sono atti impugnati dai creditori e/o sono state avviate azioni revocatorie ex art. 2901 cc, fatta eccezione per alcune operazioni di investimento nel mercato di criptovalute nel circuito “Binance”, in diverse operazioni da gennaio 2022 a marzo 2022, nel disperato tentativo di risollevare la situazione economica, per un totale di euro 2.689,34 (vedasi estratto conto FINECO in allegato).

Per questo investimento, che non è andato a buon fine, non è stato commesso alcun atto in frode ai creditori in quanto il denaro impiegato è provento di regalie in seguito alle recenti nozze. (vedasi dichiarazione Lilia Zanotti ed Emilia Vanzini).

6. ELENCO/INVENTARIO DEI BENI DEL DEBITORE

ESCLUSIONE DI BENI IMMOBILI E DI BENI MOBILI REGISTRATI: il Sig. FANTINI Alex non possiede beni immobili come risulta dalle visure catastali, né beni mobili registrati, va precisato che l'autovettura che il debitore utilizza per i suoi spostamenti è di proprietà della consorte.

Le spese di carburante e manutenzione sono invece a carico dei coniugi.

Tramite dichiarazione scritta dello stesso FANTINI (in allegato), si nota come non vi siano residui di magazzino dell'ex ditta VERY NICE s.r.l. e le scorte dell'attività al momento della cessione erano pari a 0 in quanto, essendo già in difficoltà, il FANTINI ha usufruito di tutte le giacenze restanti sino ad esaurimento delle stesse per poi chiudere definitivamente l'attività prima di cederla.

Inoltre, il FANTINI dichiara che la somma residua alla cessione della ditta VERY NICE, pari ad euro 2494,35 euro, è stata utilizzata per far fronte alle spese di vita quotidiana, in quanto unica risorsa disponibile a quel tempo per mantenersi.



7. ELENCO DEI CREDITORI: INDICAZIONE DELLE POSTE ATTIVE E POSTE PASSIVE E DELLE PRELAZIONI

Si indica di seguito la esposizione debitoria aggiornata del Sig. FANTINI Alex, elenco che include tutti i creditori ai sensi dell'art.9 comma 2/3 L.3/2012; si specifica che la BCC FELSINEA Soc. Coop. Ha ricevuto in data 20.07.2021 da FIDER S.C. per CONFIDI PUNTO NET Soc. Coop. euro 79.265,11 a titolo di escussione garanzia VERY NICE di Alex FANTINI a fronte di mutuo chirografario di originari euro 100.000,00 ed euro 8.554,97 a titolo di fideiussione bancaria a fronte degli originari euro 16.200,00, realizzando in tal senso solidarietà creditoria; si aggiunge altresì che i titoli cambiari in possesso dei creditori Caporaso e Partesa dovranno essere restituiti al Liquidatore nominato.

CREDITORE	Importo dovuto
BCC Felsinea impresa individuale	€13.038,29
BCC Felsinea Mutuo (anche per conto di Fider in forza di garanzia escussa)	€103.806,68
Idros	€5.696,04
Avv.ti Serena Imbò e Michele Renato	€1.196,00
(via)	€460,79
Rinaldi 1957	€3.317,78



Partesa	€15.230,84
Caporaso	€32.500,00
Montenegro (fatt. 3 e 27 febbraio 2020)	€919,71
INPS	€18.335,76
Agenzia riscossioni (per aggio e spese notifica)	€110,54
Regione Emilia Romagna	€44,24
Agenzia delle entrate	€301,80
TOTALE	€194.958,47

8. INDICAZIONE DELLE SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE

La famiglia del debitore è composta dallo stesso e dalla coniuge, attualmente disoccupata, la quale percepisce sporadici aiuti dal proprio nucleo familiare d'origine al fine di poter contribuire in minima parte al sostentamento, provvedendo a qualche spesa alimentare o d'utenza o personale (si allega estratto conto relativo al trimestre gennaio-marzo 2022 intestato a).

Il debitore percepisce mensilmente euro 1.400,00 (lordi) da LOWENGUYS S.R.L. (vedasi allegato) e l'impiego dell'unica fonte di sostentamento deve tener presente le seguenti spese:

Spese alimentari mensili	200,00€
Spese locazione Via Bologna	550,00€



Spese mediche e farmaceutiche	50,00€
Spese mensili per utenze (gas, luce, acqua)	100,00€
Spese condominiali	50,00€
TOTALE	950€

9. PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

Come si è già avuto modo di precisare, il programma di liquidazione si attuerà mediante l'apporto di finanza mensile da parte del Sig. FANTINI Alex indicata **in euro 300,00 mensili per n.12 mensilità, al netto di quanto necessario per il proprio mantenimento, per tutta la durata della procedura di liquidazione ex lege.3/2012.**

Si rinvia alla tabella sopra esposta relativa al fabbisogno del debitore e del nucleo familiare.

Rilievo a parte merita il fatto che non costituisce motivo di inammissibilità della procedura, la circostanza che il debitore non abbia, alla presentazione della domanda di liquidazione, alcun bene immobile o mobile, ma possa contare sul reddito da lavoro.

10. SPESE PREDEDUCIBILI

A seguito dell'istanza depositata dal debitore, l'OCC provvedeva a redigere il preventivo per l'attività da prestarsi, in base ai dati di attivo e passivo forniti.

Il Collegio dei gestori ha già dato disponibilità a porre in prededuzione parte del compenso in esito alla istanza motivata del debitore.

Nel riparto dell'attivo, in esito alla procedura di liquidazione, occorrerà pertanto porre in prededuzione tale voce, così come le spese di pubblicità del decreto di apertura della liquidazione e di quelle che sorgeranno in funzione della procedura medesima, nonché il compenso del Liquidatore.



Parimenti dicasi per le spese del sottoscritto legale come da incarico in atti pari ad euro 2.631,20.

Tutto ciò premesso, il Sig. FANTINI Alex come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

All'ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L.3/2012, di:

- Dichiarare aperta la procedura di liquidazione volontaria del patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012 e ss., con ogni effetto di legge, avente ad oggetto i propri beni, come sopra indicato;
- Nominare, ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2 lett. a), quale liquidatore il Collegio Gestore n.11 presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna nelle persone dell'Avv. Nadia TRIFIRO', Avv. Giovanna GAUDENZI ed Avv. Maria Olivia ZAMBELLI, per svolgere i compiti e le funzioni della normativa ed in particolare gli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. L. 3/2012;
- Disporre che, dal momento del decreto di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- Dichiarare, ai sensi di cui all'art.14 ter comma 7 L.3/2012, che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio, fermo quanto previsto dagli art.li 2749, 2788 e 2855 co 2 e 3 c.c.;
- Stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto nei limiti del rispetto della normativa sulla privacy, se ritenuto per estratto.

Si producono:

- Procura alle liti
- Relazione del Collegio dei Gestori.

1) incarico

2) accettazione gestori

3) carta identità e codice fiscale debitore



- 4) certificato di residenza e stato di famiglia
- 5) contratto di locazione commerciale 31/10/2017
- 6) atto di transazione 16/4/2019 e verbale di riconsegna
- 7) contratto di acquisto di azienda 28/3/2019
- 8) contratto di mutuo chirografario n. BCC Felsinea -Cofiter s.c.
- 9) cessione di azienda del 29/12/2020 a Coralium srl
- 10) ricevuta di invio comunicazione ordinaria assunzione e contratto di lavoro p.t.
- 11) dichiarazione avv. Bettelli del 12.5.2021: estinzione debito vs locatori
- 12) PEC avv Tanzillo 14.12.20 + fatt. n.369/2020 studio Montanari-Galletti + copia add. bancario
- 13) PEC del 26.04.2022 avv. Francesco Colucci di precisazione del credito Caporaso
- 14) dichiarazione 16.05.22 Fantini Alex
- 15) estratto anagrafe tributaria
- 16) estratto conto c/c Fineco primo trimestre 2022
- 17) screenshot cessazione conto trading
- 18) precisazioni dei crediti
- 19) CRIF
- 20) Centrale rischi
- 21) Estratti ruolo;
- 22) Carichi pendenti Agenzia delle Entrate;
- 23) Unico 2020;
- 24) Unico 2019;
- 25) Unico 2018;
- 26) Unico e Irap 2021;
- 27) C.U. 2021;
- 28) C.U. 2022;
- 29) Fattura Hera;
- 30) Fattura Hera;
- 31) Fattura Hera;



- 32) Fattura Hera;
- 33) Fattura Hera;
- 34) Fattura Hera;
- 35) Fattura Hera;
- 36) Fattura Hera;
- 37) Dichiarazione FANTINI Alex sulle spese effettuate con la somma residua della cessione d'azienda;
- 38) Dichiarazione FANTINI Alex in merito alle rimanenze di magazzino
- 39) Carichi pendenti anagrafe tributaria;
- 40) Contratto di lavoro presso LOWENGUYS S.R.L.;
- 41) Contratto di locazione immobile Via _____ ;
- 42) Atto di transazione con ZUFFA Augusto;
- 43) Visura camerale cessazione attività;
- 44) Dichiarazione ZANOTTI Lilia e VANZINI Emilia;
- 45) Estratto conto FINECO da gennaio a marzo 2022 intestato a FANTINI Alex (unico conto corrente a questi intestato);
- 46) Estratto conto gennaio-marzo 2022 intestato a LAGO Ester Debora (unico conto corrente a questa intestato).

Bologna 14.07.2022


Avv. Sergio TANZILLO

